

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato Finocchi Gherzi ha emesso la seguente

SENTENZA

Sull'istanza di legittima suspicione ex art. 45 cpp, ex art. 59 lett. n) L. 247/2012, ex art. 10 co 4 Reg. CNF n. 2/2014 presentata dall'avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in [OMISSIS] via [OMISSIS], riguardante i Collegi del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna (Proc.Disc. RG [OMISSIS] Avv. [RICORRENTE] / [OMISSIS] – Proc.Disc. RG [OMISSIS]. [RICORRENTE]/ Avv. [OMISSIS]).

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine di Bologna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio dell'Ordine di Rimini, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesca Sorbi;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE], sottoposto all'epoca dell'istanza a due procedimenti disciplinari pendenti innanzi al CDD di Bologna ([OMISSIS]; [OMISSIS]), propone istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p. inviata a mezzo pec alla segreteria del C.N.F. in data 12.10.2017 e successivamente depositata a mani presso la medesima segreteria in data 18.10.2017.

A sostegno del "legittimo sospetto" richiesto dalla disposizione, pone gli ostili rapporti con "due collegi CDD", di "diretta emanazione" dei COA del distretto di Bologna.

A questo proposito narra, in primo luogo, di essere stato oggetto di più esposti disciplinari relativi all'utilizzo del titolo di specialista in diritto civile, archiviati dal COA di Bologna, ai quali ha fatto seguito una domanda giudiziale di risarcimento da lui proposta contro il COA di Piacenza, atteso che uno degli esposti a suo carico era stato proposto dal Presidente del COA stesso, ed una querela per diffamazione contro i componenti del COA di Parma.

In secondo luogo, ripercorre le vicende particolarmente conflittuali relativamente ai suoi rapporti con i COA del distretto e con il COA di Rimini, che hanno riguardato sia le elezioni dei Consiglieri nazionali relativi al distretto, sia le elezioni di Avvocati nel Consiglio giudiziario del distretto di Bologna, sia, infine, le elezioni del COA di Rimini, da lui stesso impugnate nel gennaio 2015.

Con riferimento all'istanza di rimessione, lamenta "grande difficoltà da parte dei componenti del collegio giudicante" a concedere adeguati spazi alla difesa in ragione della

diretta emanazione dei COA dei distretti con i quali il [RICORRENTE] aveva precedentemente interagito e rispetto ai quali si era venuta a creare la situazione di grave turbamento contemplata dall'art. 45 c.p.p.

L'Avv. [RICORRENTE] chiede al CNF di: statuire che i due collegi del CDD di Bologna investiti dei procedimenti disciplinari a suo carico non hanno la serenità di giudizio e l'imparzialità necessaria a definire la vicenda disciplinare accertando i presupposti di applicazione dell'art. 45 c.p.p. e rimettere, di conseguenza, i procedimenti al CDD di Ancona, competente per tabella. Nell'ipotesi di "denegata competenza" del giudice adito, chiede di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione "nei modi e nei termini previsti per legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato in punto di diritto che, l'inapplicabilità dell'istituto dello speciale rimedio della rimessione ad altro giudice per legittima suspicione, al di fuori del procedimento penale (mentre quello innanzi ai CDD ha natura amministrativa), è principio affermato dalla Corte Costituzionale, con riferimento *"al carattere del tutto eccezionale che contraddistingue l'istituto ed al conseguente rigore cui deve essere informata la interpretazione dei presupposti sulla cui base può essere statuita la translatio iudicii. Siffatto eccezionale presidio - a garanzia della serenità ed imparzialità del giudizio e, quindi, in ultima analisi, dello stesso valore del "giusto processo" - è, da sempre, previsto soltanto per il processo penale, giacché a garantire le parti dai rischi della non imparzialità e terzietà del giudice soccorrono, nelle altre sedi giurisdizionali, i diversi istituti della astensione e della ricusazione. Questa indubbia peculiarità si fonda sulla constatazione che soltanto il processo penale è, per sua natura, idoneo a suscitare gravi emozioni e perturbamenti, specie nel luogo in cui esso si celebra"* (C. Cost. 168/2006).

Con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va rilevato che il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] è pervenuto direttamente al CNF e, dunque, in violazione dell'art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 letto in combinato disposto con l'art. 33 comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014 n. 2, che ne prescrive, a pena di inammissibilità, il deposito presso il COA al quale è iscritto l'Avvocato sottoposto a giudizio disciplinare ovvero presso la segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina che ha emesso la decisione contro la quale si ricorre.

In questo senso tra le più recenti pronunce CNF 25 luglio 2016, n. 222. L'art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, difatti, risulta tuttora applicabile al giudizio di fronte al CNF in forza

dell'art. 37, comma 1 della l. n. 247/2012 a tenore del quale: «Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile».

P.Q.M.

visto l'art. 37, comma 1 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 e l'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2018;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 novembre 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria